Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Mercoledì, 8 settembre** | **Numero 213**

AVVISO

di spedizione di atti del Governo

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti dell'anno 1919 dal n. 2101 al n. 2400, più i nn. 2402 — 2404 2406 — 2408 — 2415 — 2416 — 2417 — 2418 — 2419 — 2422 — 2428 — 2429 — 2440 — 2448 — 2451 — 2481 — 2482 — 2483 — 2484 — 2486 — 2492 — 2499 — 2506 — 2515 — 2524 — 2609 — 2639 — 2643 — 2650 — 2652 — 2659 — 2662, nonchè i nn. 9 — 11 — 22 — 28 — 600 — 603 — 604 — 691 — del 1920 che per ragioni di stampa vengono allegati ai decreti di questa spedizione, più i nn. 1404 — 1808 — 1934 — 2065 omessi nelle precedenti spedizioni, meno i nn. 2101 — 2102 — 2109 — 2121 — 2122 — 2126 — 2128 — 2129 — 2145 — 2147 — 2159 — 2160 — 2164 — 2165 — 2168 — 2169 — 2175 — 2176 — 2177 — 2185 — 2186 — 2188 — 2190 — 2191 — 2193 — 2198 — 2199 — 2201 — 2219 — 2225 — 2228 — 2239 — 2256 — 2257 — 2261 — 2263 — 2264 — 2266 — 2270 — 2278 — 2292 — 2304 — 2305 — 2306 — 2307 — 2319 — 2341 — 2367 — 2397 spediti precedentemente e meno inoltre i numeri 2104 — 2105 — 2106 — 2108 — 2111 — 2112 — 2113 — 2114 — 2115 — 2140 — 2146 — 2148 — 2149 — 2150 — 2151 — 2152 — 2153 — 2154 — 2155 — 2156 — 2157 — 2158 — 2171 — 2173 — 2174 — 2179 — 2182 — 2189 — 2203 — 2220 — 2229 — 2248 — 2249 — 2252 — 2253 — 2254 — 2255 — 2259 — 2308 — 2311 — 2312 — 2314 — 2317 — 2389 — 2394 — 2395 — 2396 che, per disposizione del Ministero della giustizia e degli affari pei culti, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno indirizzarsi al Regio ufficio gestione leggi e decreti, in via Giulia, n. 52, in Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più accolti.

Ad evitare inutile corrispondenza è necessario che le preture tengano presente che esse non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti in fogli sciolti.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per venerdì 17 settembre 1920, alle ore 16.

Ordine del giorno:

I. Svolgimento della interpellanza del senatore Tassoni ai ministri della guerra e del tesoro sulla gestione del « Materiale residuato dalla guerra ».

II. Svolgimento di una proposta di legge del senatore Fabrizio Colonna ed altri per la riforma del Senato.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Erezione, a spese dello Stato, di un monumento a Cesare Battisti in Trento, e di un monumento a Nazario Sauro in Capodistria (N. 107).

2. Tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di San Francesco in Piacenza (N. 136).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Aumento delle tasse sulla circolazione dei motocicli, degli automobili e degli autoscafi (N. 142).

2. Conversione in nominativi dei titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro Ente, nonchè dei depositi vincolati a termine fisso (N. 143).

3. Aumento delle tasse sulle successioni e sulle donazioni (N. 149).

4. Avocazione allo Stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920, in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari (N. 168).

5. Proroga straordinaria dei termini per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1919-920 (N. 172).

6. Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920 (N. 173).

7. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920 (N. 174).

8. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920 (N. 175).

9. Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920 (N. 176).

10. Autorizzazione della spesa di lire 300.000.000 per esecuzione di opere pubbliche (N. 148).

11. Autorizzazione della spesa di lire 65 milioni per la sistemazione generale del fiume Livenza ed affluenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia - Iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921, della maggiore assegnazione di lire 21.300.000 per completamento di lavori urgenti in altre provincie (N. 158).

12. Autorizzazione di spesa di lire 20 milioni per le bonifiche del Veneto (N. 159).

V. Discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione del trattato di pace di San Germano e annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia (N. 190).

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parti di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119).

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 aprile 1920, numero 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126).

2. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (N. 182).

3. Costruzione di edifici per i servizi postali ed elettrici (N. 161).

4. Concessioni di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti, e dalla mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920 (N. 171).

5. Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione, e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause (N. 164).

6. Aggregazione del comune di Ollolai al mandamento di Fonni (N. 167).

7. Conversione in legge del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 (N. 137).

8. Conversione in legge del R. decreto 12 marzo 1920, n. 402 che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 140).

9. Variante della ferrovia Castelvetrano-San Carlo-Bivio Sciacca della rete complementare sicula (N. 146).

10. Conversione in legge del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'acquedotto Pugliese (N. 156).

11. Provvedimenti per l'Ente «Volturno» in Napoli (N. 3).

12. Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione (n. 102).

13. Conversione in legge del R. decreto 26 ottobre 1919, n. 2098, che proroga le elezioni per tutti i Collegi di probiviri (N. 120).

Interrogazioni rinviate.

TASSONI. — Al ministro dei lavori pubblici:

« Per conoscere le ragioni per le quali le acque del lago di Garda vengono artificialmente mantenute a un livello di quasi un metro superiore al normale, con grave danno delle popolazioni rivierasche ».

CALISSE. — Al ministro degli affari esteri:

« Per conoscere se abbia provveduto o intenda provvedere affinchè il Governo francese non lasci senza pensione nè altro soccorso gli italiani i cui figli, arruolati per legge nell'esercito della Repubblica, morirono in guerra ».

Il presidente
TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1210 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, numero 20, col quale vennero stabilite le indennità chilometriche da corrispondersi per gite di servizio ai funzionari di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del genio civile;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, numero 302, col quale vennero modificati gli articoli 2 e 3 del predetto decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 20;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1920, sono abrogate le modificazioni portate dal decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 302, all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 20.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 2, riportato nel decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 302, sono sostituite a quelle di cui all'art. 3 dell'altro decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 20.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1211 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2032;

Ritenuta la necessità di assicurare alla popolazione l'approvvigionamento a prezzi equi di una derrata di esteso consumo popolare e di agevolare al Consorzio merluzzi e stoccofissi di Genova il finanziamento degli acquisti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi istituito presso il Ministero del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi è autorizzato a provvedere, con i fondi del conto corrente con gli Istituti di emissione e sino alla concorrenza di 25 milioni di lire, al finanziamento per acquisti di merluzzo e di stoccofisso da parte del Consorzio merluzzi e stoccofisso di Genova.

Art. 2.

Le somme anticipate dal Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi sono restituite dal Consorzio mediante versamenti mensili non inferiori ai due terzi degli introiti del precitato Consorzio per cessione della derrata. In ogni caso la restituzione integrale delle somme stesse ed il pagamento dei relativi interessi nella misura del sei per cento debbono essere effettuati entro il mese di giugno 1921.

Art. 3.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi ha facoltà di stabilire le misure che a garanzia dello Stato ritenga opportune e di emanare le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1197 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda del conte Guido Brigante Colonna, [illegible]

Vista la deliberazione della Commissione di vigilanza per il bonificamento dell'Agro romano, in data 22 aprile 1920;

Considerata la opportunità tecnica ed economica che alla zona appartenente in gran parte al territorio del comune di Tivoli, compresa fra il canale irrigatorio dell'Aniene e l'Agro romano, a nord del fiume Aniene, vengono estese tutte le disposizioni sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano sono estese alla zona situata a sinistra del canale irrigatorio del fiume Aniene, compresa nei territori comunali di Tivoli e di Montecelio, così limitata:

a nord: la via rotabile che viene dalla borgata di Formello fino al punto d'incontro con la strada militare per il campo di aviazione, quindi tale strada militare fino alla via provinciale per Palombara Sabina, poi, il tratto di detta via provinciale fino all'incontro col fosso dei Prati, infine il piccolo tratto dello stesso fosso da tale punto d'incontro fino allo sbocco del canale d'irrigazione;

ad est: il detto canale d'irrigazione dell'Aniene;

a sud: il fiume Aniene a partire dal detto canale d'irrigazione fino al confine col territorio del comune di Roma (Agro romano);

ad ovest: il confine con il territorio del comune di Roma (Agro romano) ed il tratto della vecchia strada di Montecelio fino alla borgata di Formello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1201 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 3 maggio 1914, n. 393, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 10 aprile 1914 per la concessione alla Società italiana ferroviaria della ferrovia a sezione normale ed a trazione a vapore da Massalombarda per Imola e Castel del Rio;

Viste le istanze 16 maggio 1919 e 16 febbraio 1920 con le quali la Società concessionaria chiese un maggior sussidio per il primo tronco della detta linea, in

dipendenza del maggior costo causato dallo stato di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, e sentito il parere della Commissione istituita con l'art. 7 di esso decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 29 luglio 1920 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società italiana ferroviaria, a parziale modifica della convenzione 10 aprile 1914 per la concessione della ferrovia Massalombarda-Castel del Rio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1207 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794;

Visti i RR. decreti-legge del 23 ottobre 1919, numero 1971, e del 27 novembre 1919, n. 2231 e del 7 giugno 1920, n. 739;

Visto il R. decreto del 7 marzo 1920, n. 230 concernente il riassetto del servizio geologico con procedimento tecnico autonomo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

CAPO I.

Gradi, ammissioni e promozioni.

Sezione 1ª.

Personale tecnico.

Art. 1.

Il personale tecnico del R. Ufficio geologico si distingue in personale di prima categoria e personale di seconda categoria.

I gradi del personale tecnico di prima categoria sono i seguenti:

direttore dell'Ufficio;

geologo capo, direttore del laboratorio chimico;

geologo, chimico;

allievo geologo.

Il personale tecnico di seconda categoria ha il solo grado di disegnatore.

Art. 2

I posti di allievo geologo e di chimico sono conferiti in seguito a concorso. Al posto di allievo geologo possono concorrere i laureati in scienze naturali o in ingegneria, rispettivamente in una delle Università o delle scuole di applicazione per gli ingegneri o degli Istituti tecnici superiori o politecnici del Regno. Al posto di chimico possono concorrere i dottori in chimica laureati in una delle Università del Regno.

Per essere ammesso al concorso occorre non aver superato il 30° anno di età.

Nessuno può presentarsi più di due volte all'esame di concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal presidente del R. Comitato geologico, presidente, dal direttore generale delle miniere, dal direttore dell'ufficio geologico e da due membri del R. Comitato geologico. Ove si tratti di concorso a posti di chimico, questi due ultimi membri saranno scelti fra coloro che abbiano maggiore competenza della materia; quando lo ritenga opportuno, potrà il ministro di agricoltura aggiungere due professori ordinari di chimica.

Art. 3.

La nomina del direttore dell'Ufficio è fatta con decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura, in conformità del parere del R. Comitato geologico.

Art. 4.

Il Comitato del personale per il ruolo del R. Ufficio geologico è costituito:

a) dal ministro e dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura, presidente;

b) dal presidente del R. Comitato geologico, vice presidente;

c) dal direttore generale delle miniere;

d) dal direttore del R. Ufficio geologico;

e) da uno dei membri elettivi del R. Comitato geologico designato ogni anno dal Comitato stesso.

Art. 5.

Le promozioni al grado di geologo capo od a quello di direttore del laboratorio chimico sono conferite rispettivamente ai geologi ed ai chimici, mediante concorso. Sono ammessi al concorso i geologi ed i chimici i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo complessivo servizio nei due gradi precedenti per i geologi, in quello precedente per i chimici e che a giudizio del Comitato del personale per l'Ufficio geologico abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

La promozione al grado di geologo è conferita all'allievo-geologo, che abbia compiuto almeno tre anni di effettivo servizio e che a giudizio del Comitato del personale per l'Ufficio geologico abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, col criterio del merito comparativo.

Il concorso per le promozioni al grado di geologo capo e a quello di direttore del laboratorio chimico sarà bandito ogni tre anni, seguendo le norme stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 6.

La prova del concorso al posto di geologo capo e di direttore del laboratorio consta di un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulla sua attitudine agli uffici direttivi.

L'esame di coltura consta di due prove scritte e di una orale.

Delle due prove scritte, per il concorso al posto di geologo capo una avrà carattere teorico intorno alle discipline geologiche, mineralogiche e paleontologiche, l'altra consisterà nella risoluzione di un problema pratico di geologia.

La prova orale consisterà in una domanda sulle discipline che hanno attinenza col servizio geologico.

Delle due prove scritte per il concorso al posto di direttore del laboratorio, una avrà carattere generale intorno alle analisi di minerali, l'altra consisterà nella risoluzione di un problema pratico di analisi di una sostanza minerale.

La prova orale consisterà nella discussione sull'applicazione dell'analisi chimica alle sostanze minerali.

Per il giudizio sul servizio prestato, la Commissione esaminatrice, tiene presenti, oltre i titoli, i lavori d'ufficio e i documenti che il candidato creda di presentare o di indicare, un rapporto motivato dal direttore dell'ufficio e del geologo capo alla cui dipendenza il candidato sia stato, e, ove lo reputi opportuno, può anche udire detto geologo.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è composta dal presidente del R. Comitato geologico, presidente, dal direttore generale delle miniere, dal direttore dell'Ufficio geologico, da due professori ordinari di Università, scelti per il concorso al posto di geologo capo fra coloro che abbiano maggiore competenza nelle discipline geologiche ed affini, e per il concorso al posto di direttore del laboratorio chimico fra i professori ordinari di chimica, come al precedente articolo 2.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso. Per essere dichiarato vincitore il candidato deve riportare almeno 8|10 in ciascuna prova e nel giudizio sul servizio prestato.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero per l'agricoltura.

Ai vincitori del concorso si applicano le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 8.

I posti di disegnatore si conferiscono mediante concorso per esame. Per essere ammesso al concorso occorre avere la licenza di un Istituto di belle arti del Regno, o il diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in un Istituto di belle arti o in una scuola governativa di arte e di industria del Regno.

I candidati non devono aver superata l'età di 25 anni.

La Commissione giudicatrice è composta dal direttore del R. Ufficio geologico che la presiede, da un geologo capo, e da un professore di disegno di un Istituto di belle arti, o di una scuola governativa di arte o di industria.

Sezione 2ª

Personale d'ordine.

Art. 9.

Il personale d'ordine comprende i gradi di:
archivista;
ufficiale d'ordine.

Fermi restando i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali del R. esercito o della R. marina, della R. guardia di finanza, e in genere agli appartenenti ai corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, i posti di ufficiale d'ordine si conferiscono mediante concorso per esame.

Per essere ammesso al concorso al posto di ufficiale d'ordine occorre la licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

I candidati non devono aver superato l'età di 25 anni.

La Commissione giudicatrice è costituita dal direttore dell'Ufficio geologico che la presiede, da un geologo capo e da un segretario del Ministero per l'agricoltura.

Art. 10.

Le promozioni al grado di archivista sono conferite agli ufficiali d'ordine con le norme stabilite negli articoli 11 e 12 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e nell'art. 14 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

La Commissione esaminatrice è composta del direttore dell'Ufficio geologico, che la presiede, di un direttore capo divisione del Ministero e di un professore di scuola media governativa di secondo grado.

Sezione 3ª.

Personale subalterno.

Art. 11.

I gradi della carriera del personale subalterno sono i seguenti:
commesso o usciere capo;
usciere.

Art. 12.

L'ammissione al posto di usciere ha luogo secondo le norme stabilite nella legge 8 luglio 1912, n. 750 che porta provvedimenti per il personale di servizio nelle Amministrazioni centrali e nell'annesso regolamento, approvato con R. decreto 1° agosto 1919, numero 1543.

Art. 13.

Le promozioni al grado di commesso od usciere capo sono conferite agli uscieri con le norme stabilite negli articoli 14 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e 14 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

CAPO II.

Stipendi.

Art. 14.

È adottato per il personale del R. Ufficio geologico il sistema del ruolo aperto e l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nel grado secondo le tabelle annesse al presente decreto e le norme stabilite negli articoli 17 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e nell'art. 23 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

Oltre allo stipendio potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul « Fondo per assegni di cointeressenza » a norma degli articoli 24 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Gli impiegati in servizio alla data di applicazione del presente decreto sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, di cui alle annesse tabelle, secondo le norme indicate nel titolo II cap. II del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e in base alla complessiva anzianità di servizio nel nuovo grado computata a norma delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 10 marzo 1920 e nel Regio decreto 9 maggio 1920, n. 654, che regola lo stato giuridico ed economico del personale appartenente al Real corpo delle miniere.

TITOLO II.

Disposizioni generali

Dispensa dal servizio.

Art. 15.

Al personale del R. Ufficio geologico sono applicabili gli articoli 55, 56, 57 e 58 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Collocamenti a riposo.

Art. 16.

Fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto saranno collocati a riposo gli impiegati di grado inferiore a quello di direttore dell'Ufficio geologico, che abbiano compiuto i 65 anni di età o almeno 20 anni di servizio o abbiano compiuto 40 anni di servizio, quando, a giudizio del R Comitato geologico, non siano più in grado di continuare utilmente le loro funzioni.

Sono in tal caso applicabili le disposizioni del 3° comma dell'articolo 59 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Sono del pari applicate le disposizioni degli articoli 60, 61 e 62 del decreto stesso.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie.

Assunzione del personale.

Art. 17.

Il personale di ruolo dell'Ufficio geologico sarà, per la prima volta, assunto secondo le norme stabilite, con il decreto Ministeriale 10 marzo 1920, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1920, reg. n. 8 agricoltura, f. n. 120; e con il decreto Ministeriale 9 maggio 1920, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1920, reg. n. 9 agricoltura, f. n. 151.

Art. 18.

Per i posti di direttore, geologo capo e geologo, avvenuta che sia l'opzione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1920 e al decreto Ministeriale 9 maggio 1920, di proroga per l'opzione stessa, il R. Comitato geologico esaminerà se fra gli ingegneri capi e gli ingegneri del R. corpo delle miniere che abbiano optato per il ruolo dell'Ufficio geologico siavi alcuno meritevole di essere promosso rispettivamente al grado superiore di direttore o a quello di geologo capo, ove tali posti risultino dopo l'opzione vacanti. Nel caso affermativo, si farà luogo alla promozione con le norme stabilite dagli articoli 5, 6 e 7.

I posti di direttore, di geologo capo e di geologo che, comunque, dopo l'opzione e le eventuali promozioni di cui sopra, risultassero vacanti, saranno messi a concorso, insieme con il posto di allievo geologo, secondo le norme stabilite dagli articoli 2 e 4 del decreto Ministeriale 10 marzo 1920.

Controversie.

Art. 19.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto in relazione al collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi è devoluta alla Commissione, di cui all'art. 70 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1971, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 70 e 71 del decreto stesso.

Gerarchia.

Art. 20.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è determinata secondo le norme stabilite negli articoli 31 e 72 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Disposizioni varie.

Art. 21.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, che avrà vigore dal 16 marzo 1920, e agli effetti economici come ad ogni altro effetto.

Art. 22.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio del Ministero per l'agricoltura le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — MICHELI.

R. UFFICIO GEOLOGICO

Tabella degli stipendi.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 13.000.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 14.000 al compimento del 5° anno di grado.

Geologi capi e direttore del laboratorio chimico.

Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 15° anno di grado.

Geologi e chimici.

Stipendio iniziale L. 7200.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.100 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.600 al compimento del 24° anno di grado.

Allievo geologo.

Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 6400 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 7200 al compimento del 6° anno di grado.

Disegnatori.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Personale d'ordine.

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Ufficiali d'ordine.
Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Personale subalterno.

Commesso o usciere capo.
Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno di grado.

Uscieri.
Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il tesoro: MEDA.
Il ministro per l'agricoltura: MICHELI.

Il numero 1209 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 204 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dalle ferrovie dello Stato, approvate col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è fatta la seguente aggiunta:

« Salvo quando si tratti di soprassoldi temporanei da accordarsi in casi eccezionali a giudizio del Consiglio d'amministrazione, d'accordo col tesoro ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1219 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro e per l'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi i gradi e le qualifiche di amministratore generale e di direttore generale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato, di cui agli articoli 1 e 7 del decreto-legge 2 febbraio 1920, n. 130.

A capo dell'Amministrazione ferroviaria, è preposto un direttore generale da nominarsi ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, al quale spettano tutte le attribuzioni affidate al medesimo dalla predetta legge e dalle successive disposizioni.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, ne fa le veci il funzionario che sarà designato con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — ALESSIO.

Visto, ***Il guardasigilli*****:** FERA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige.

A pag. 2813 della *Gazzetta ufficiale* n. 210 del 4 settembre 1920, alla colonna 2 dell'elenco smarrimento certificati, 1ª pubblicazione, si devono fare le seguenti rettifiche:

1. Il numero d'iscrizione della 4ª intestazione - che dice - per l'usufrutto: Intestata come la precedente - L. 255 - e per la proprietà: Ternavasio Adele ecc. deve dire *15441* anzichè *15448* come è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

2. Quello della 5ª intestazione, per l'usufrutto: come la precedente, L. 255 e per la proprietà: Ternavasio Rosina, ecc., deve dire *15442* anzichè *15441*, come è stato pubblicato in detta *Gazzetta*.

3. A pag. 2814 nella stessa *Gazzetta ufficiale* e per lo stesso elenco nella colonna 3, l'ultima intestazione che dice: Trentacapilli Luigina, minore, ecc., sotto la curatela del marito Lacquani*li*, ecc., deve dire Lacquani*ti*.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 6 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	151 20	Berlino	—
Londra	77 26	Vienna	—
Svizzera	356 21	Praga	—
Spagna	326 50	New Jork	21 70
Oro	306 32		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	69.28	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73.94	—

Corso medio dei cambi

del giorno 7 settembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	152 22	Spagna	—
Londra	78 70	New York	22 22
Svizzera	363 58	**Oro**	312 02

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	69 09	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73.63	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 3 settembre 1920, in Viareggio succursale, n. 2, provincia di Lucca, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale per le antichità e le belle arti

IL MINISTRO

Veduto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 991, che detta norme relativamente al conferimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie;

Dispone:

La sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie, del mese di ottobre 1920, si terrà presso i seguenti Istituti di belle arti:

Accademia di belle arti di Milano e Torino; Istituti di belle arti di Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Bologna, Lucca, Modena, Palermo, Parma; Accademia Ligustica di belle arti di Genova; Accademia di belle arti di Perugia; Accademia provinciale di belle arti di Ravenna e Istituti di belle arti di Siena e Urbino.

Le domande di ammissione agli esami potranno essere accettate dalle Direzioni degli Istituti di belle arti, sedi di esame, fino a tutto il giorno 11 ottobre 1920.

Le prove si eseguiranno nell'ordine e nei giorni seguenti:

a) composizione decorativa nei giorni dal 18 al 23 ottobre;

b) disegno di figura nei giorni dal 25 al 27 ottobre;

c) disegno dal vero (gruppo di mobili e particolare architettonico) nel giorno 28 ottobre;

d) disegno dal vero (pianta viva) nel giorno 29 ottobre;

e) prospettiva dalle proiezioni nel giorno 30 ottobre;

f) prove orali nei giorni 31 ottobre e seguenti.

Roma, 4 settembre 1920.

Per il ministro
ROSADI.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.